



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1863/2021

**Oggetto: AMCOR FLEXIBLES ARENZANO S.R.L. - VIA VAL LERONE, 3 E 9 - 16011 - ARENZANO (GE) RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'INSTALLAZIONE ADIBITA ALLA PRODUZIONE DI IMBALLAGGI FLESSIBILI PER ALIMENTI E NON, AI SENSI DELL'ART.29-QUATER, ART. 29-SEXIES E 29-OCTIES DELLA PARTE SECONDA, TITOLO III-BIS DEL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I. - ACCERTAMENTO IN ENTRATA PARI A EURO 2.275,00. .**

In data 31/08/2021 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il bilancio di previsione triennale 2021-2023, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con Deliberazione n. 4 del 20 gennaio 2021;

Visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la DIR 2010/75/Ue del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Vista la Decisione della Commissione (Ue) 2020/2009 del 22.06.2020 (Adozione conclusioni BAT per il trattamento di superficie con solventi organici, a norma della Direttiva 2010/75/UE) pubblicata sulla GuUe del 09.12.2020;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed, in particolare, la Parte Seconda – Titolo III-bis, "L'autorizzazione integrata ambientale" e le parti III, IV e V;

Visto il Decreto Legislativo 18 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";

Visto il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128, recante il recepimento della Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC;

Visto il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga

alcune direttive”;

Visto il D. Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 recante “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

Visto il D. Lgs. n. 183/2017 in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;

Visto il D.P.C.M. 14.11.1997 recante “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

Visto il D.M. Ambiente 6 marzo 2017, n. 58 avente ad oggetto “Procedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA) – Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis”;

Vista la Legge Regionale 21.06.1999, n. 18;

Vista la Legge Regionale 31.10.2006 n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”;

Vista la Legge Regionale 12 (“Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali”) che all'art. 18 individua nelle Province e nella Città Metropolitana le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

Vista la D.G.R. Liguria 15 novembre 2019, n. 953 avente ad oggetto “D.M. 6 marzo 2017, n.58 recante modalità anche contabili e le tariffe da applicare ai procedimenti A.I.A. - Sostituzione della DGR n.893 del 31.10.2018”;

#### **Visto altresì**

il D. L. 17/03/2020, n.18 (Disposizioni a seguito dell'emergenza CoVid-19) e in particolare l'art.103, comma 1, che prevede che ai fini del computo dei termini dei procedimenti amministrativi non deve essere considerato il periodo compreso tra il 23/02/2020 e il 15/04/2020 e il D.L. 08/04/2020, n. 23, che all'art. 37 ha prorogato il termine del 15/04/2020 al 15/05/2020.

#### **Premesso che**

L'installazione adibita alla produzione di imballaggi flessibili per alimenti e non, a partire dall'utilizzo di film plastici stampati ed accoppiati mediante l'utilizzo di inchiostri/vernici per stampa e di adesivi gestita dalla Società AMCOR Flexibles Arenzano S.r.l. in via Val Lerone, 3 e 9 - Arenzano (GE) opera in forza dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Provvedimento dirigenziale della Provincia di Genova n. 4772 del 01.09.2009, modificato dal Provvedimento dirigenziale della Provincia di Genova n. 4783 del 05.08.2011 e dal Provvedimento dirigenziale della Città metropolitana di Genova n. 4603 dell'08.10.2013;

con Atto Dir.<sup>le</sup> della Città metropolitana n. 2820 del 29.11.2019 è stata calendarizzata la presentazione dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione, in scadenza il 01.09.2021, indicando come termine il 29.02.2020;

**Vista** la nota pervenuta in data 28.02.2020 ed assunta al protocollo di questa Città Metropolitana con il n.10585 del 03.02.2020 con la quale la Società AMCOR Flexibles Arenzano S.r.l. ha inoltrato istanza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per la propria installazione;

#### **Considerato che**

la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione dell'inquinamento) stabilisce norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da attività industriali. Fissa inoltre norme intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni e ad impedire la produzione di rifiuti per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

la Direttiva 2010/75/UE ha l'obiettivo di prevenire e ridurre l'inquinamento prodotto dalle installazioni industriali secondo un approccio integrato da concretizzare con l'applicazione delle Migliori Tecniche

Disponibili (MTD), la protezione del suolo, le ispezioni ambientali conseguenti alla valutazione dei rischi dell'attività industriale e la partecipazione del pubblico.

La valutazione dell'istanza di riesame con valenza di rinnovo - anche ai fini tariffari - dell'autorizzazione integrata ambientale vigente, presentata dalla Società AMCOR Flexibles Arenzano S.r.l. a seguito dell'approssimarsi della scadenza naturale del titolo autorizzativo, ha tenuto conto di quanto previsto dalla Decisione della Commissione (Ue) 2020/2009 (Adozione conclusioni BAT per il trattamento di superficie con solventi organici, a norma della Direttiva 2010/75/UE) che ha determinato la necessità di verifica dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili presso l'installazione di Arenzano, nonché dell'applicazione dei BAT Ael alle emissioni derivanti dall'attività produttiva.

La presente autorizzazione integrata ambientale viene rilasciata ai sensi di quanto previsto dall'art.29-sexies e 29-octies della Parte Seconda del D. Lgs. n.152/2006, definendo i limiti di emissione fissati dalla normativa statale qualora non ricompresi dalla Decisione (Ue) 2020/2009 ed integrando le prescrizioni delineate dalla citata Decisione comunitaria con altre relative alle modalità di gestione degli impianti, alla gestione di eventi emergenziali, alla chiusura dell'impianto, all'accertamento periodico degli impatti ambientali dell'attività produttiva, alla verifica dello stato di contaminazione di suoli e acque sotterranee, in conformità a quanto disposto dal Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 che, nei casi di riesame e rinnovo periodico dell'AIA attribuisce all'Autorità competente la facoltà di confermare o aggiornare le condizioni poste nell'autorizzazione, di operare nell'ottica di una progressiva riduzione degli impatti ambientali derivanti dall'installazione e di garantire un elevato grado di protezione ambientale.

**Viste** le note della Città Metropolitana di Genova n. 13430 e n. 13447 del 18.03.2021 con le quali è stato avviato il procedimento ex L. n. 241/90 ss.mm.ii. e art.29-octies e art.29-nonies del Titolo III-bis della parte Seconda del D. Lgs. n.152/2006 e convocata la prima conferenza dei servizi per il giorno 20 maggio 2020;

**Atteso** che con la suddetta nota di avvio del procedimento è stato inoltre fornito:

- 1) il nominativo del responsabile del procedimento;
- 2) il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 150 giorni dalla data di regolarizzazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni;
- 3) esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- 4) il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 09.01.2014;
- 5) a richiesta agli enti di eventuali integrazioni da richiedere al fine di poter procedere a convocare la conferenza dei servizi per la valutazione degli elaborati tecnici presentati;

**Considerato che** sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 29-quater del D. Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii., con pubblicazione sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova di annuncio relativo al procedimento di AIA contenente le modalità di presentazione di osservazioni da parte di soggetti terzi. Tale pubblicazione ha assolto anche agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7 e all'articolo 8, commi 3 e 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii.;

**Preso atto che**, a seguito di quanto sopra, non sono pervenute osservazioni relative al procedimento da parte di soggetti terzi;

**Considerato che**

con nota n. 19727 del 14.05.2020 è stata posticipata la conferenza dei servizi al 10.07.2020 a seguito dell'intervenuta situazione emergenziale dovuta all'epidemia da COVID-19; contestualmente è stato comunicato che, come previsto dall'art. 103 del D.L. 17.03.2020, n. 18, come modificato dal D.L.

08.04.2020 ,n. 23, i tempi procedurali sarebbero decorsi dal 16.05.2020;

con nota assunta al protocollo con n. 27424 del 08.07.2020 ASL 3 Genovese ha espresso parere favorevole in ordine all'istanza presentata;

in data 10.07.2020 si è svolta la conferenza dei servizi, il cui verbale è stato trasmesso ai partecipanti con nota n. 30246 del 23.07.2020; con tale nota si confermava quanto deciso in conferenza dei servizi ribadendo che le integrazioni richieste sarebbero dovute pervenire entro il 30.09.2020;

con messaggio di posta elettronica certificata, assunto al protocollo con n. 40030 del 30.09.2020, AMCOR ha presentato le integrazioni richieste;

con nota n. 42334 del 14.10.2020 è stata convocata la conferenza dei servizi in data 11.11.2020, che si è svolta regolarmente in tale data e a cui hanno partecipato ARPAL, Comune di Arenzano e il richiedente. Regione Liguria e ASL non hanno partecipato:

con nota n. 54409 del 23.12.2020 è stato trasmesso il verbale della conferenza, nonché il piano di monitoraggio e controllo redatto da ARPAL e la relazione istruttoria della Città Metropolitana di Genova, di cui è stata data lettura durante la conferenza. Rimandando al testo del verbale per un'esaustiva disamina del dibattito occorso, qui preme evidenziare quanto segue.

- a) La Società ha, in generale, formulato rilievi sull'impostazione dell'istruttoria, la struttura e il contenuto delle prescrizioni, sottolineando che non fossero ispirati ai principi della Direttiva IPPC e che l'istanza fosse stata trattata come quella di un'autorizzazione unica ambientale, ossia trattando i singoli comparti separatamente, senza una visione unitaria e integrata.

La Città Metropolitana di Genova ed ARPAL hanno argomentato di essere ben consapevoli dei principi ispiratori della Direttiva IPPC, che le stesse BAT trattano i singoli comparti in modo separato e che, comunque, le modalità di gestire l'istruttoria sono prerogativa dell'Autorità Competente; peraltro, tale modalità è la stessa tenuta per tutte le istruttorie AIA, per le quali nessun richiedente ha mai eccepito alcunché e che tale modalità è analoga a quella di altre Autorità Competenti, tra cui quelle operanti sul territorio ligure, come attestato da ARPAL, che segue le istruttorie per tutta la Regione Liguria.

- b) La Società ha eccepito di non aver ricevuto in anticipo l'istruttoria e il PMC redatto da ARPAL e pertanto di trovarsi in difficoltà nel valutare l'istruttoria. A riguardo è stato dalla Città metropolitana che non è previsto che gli atti istruttori siano messi a disposizione del richiedente in anticipo rispetto alla sede della conferenza, luogo deputato alla loro valutazione da parte degli enti convocati.
- c) La Società inoltre ha rimarcato che la descrizione dell'impianto non corrispondesse alla realtà di fatto: in merito è stato puntualizzato da Città metropolitana che la descrizione era sostanzialmente quella dell'autorizzazione vigente con alcune precisazioni derivanti dal confronto tra la documentazione agli atti e la descrizione fornita dal richiedente in sede di istanza.

Alla richiesta degli enti partecipanti di indicare quali punti della descrizione fossero da rettificare, la Società non ha fornito riscontro.

- d) Relativamente alle emissioni in atmosfera la Società non ha condiviso che il limite all'emissione E1 di 20 mg/m<sup>3</sup> di COV fosse riconfermato, dal momento che il limite nazionale era di 100, mentre le BAT di imminente emanazione avrebbero previsto un limite pari 75. Tale asserzione è stata formulata sulla base del fatto che rappresentanti della Società stessero partecipando ai tavoli tecnici dedicati all'elaborazione delle BAT (e che quindi ne conoscessero i contenuti). Inoltre la Società ha sottolineato che un aumento dei limiti avrebbe consentito un risparmio energetico conseguente a un minor numero di cicli di rigenerazione dei carboni attivi.

A tale riguardo la Città metropolitana ha ribadito la volontà di non alzare il limite fissato, dal momento che ciò avrebbe comportato un peggioramento delle emissioni in ambiente, che il limite era sempre stato ampiamente rispettato dall'Azienda e che la richiesta di innalzamento del limite non fosse supportata da dati tali da dimostrare che si sarebbe verificata una significativa riduzione del consumo di energia, tale da compensare il maggior impatto emissivo.

- e) Relativamente al monitoraggio delle acque sotterranee e del suolo, che la Città metropolitana aveva intenzione di prescrivere in forza delle disposizioni contenute nel comma 6 - bis dell'art. 29-sexies del D. Lgs. n. 152/2006, la Società sottolineava l'inapplicabilità alla propria situazione poiché non soggetta alla redazione della relazione di riferimento (il cui obbligo è stato introdotto dal D. Lgs n. 46/2014 che ha modificato il D. Lgs. n. 152/2006) e poiché l'attività svolta non comportava rischi di contaminazione delle due matrici.

A riguardo la Città Metropolitana e ARPAL ribadivano le proprie posizioni, evidenziando che non ci si potesse discostare da un obbligo per cui la norma non prevedeva deroghe e specificando che la relazione di riferimento non era da porre in relazione con i monitoraggi richiesti di diversa derivazione normativa.

- f) Durante la conferenza sono stati chiesti chiarimenti e informazioni alla Società in merito ad alcuni dati tecnici relativi alle emissioni e se venissero usate sostanze per mantenere pulite il circuito delle acque di raffreddamento che origina lo scarico di acque reflue, senza ottenere riscontro. Più in generale, la Società nel corso della conferenza non aveva fornito supporto tecnico agli enti nelle situazioni di confronto e contraddittorio sui contenuti dell'istruttoria.

La conferenza dei servizi si è conclusa con l'approvazione dell'istruttoria e del piano di monitoraggio e controllo, con le limitate modifiche derivanti dalle decisioni assunte dalla conferenza stessa;

in data 09.12.2020 è stata pubblicata sulla GuUe la Decisione di esecuzione della Commissione Europea (Ue) 2020/2009 che ha recepito il documento tecnico relativo alle "*conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento di superficie con solventi organici, anche per la conservazione del legno e dei prodotti in legno mediante prodotti chimici*", da applicarsi alla tipologia di installazioni in cui rientra l'insediamento sito in Comune di Arenzano di titolarità della AMCOR Flexibles Arenzano S.r.l.;

a seguito della pubblicazione delle BAT conclusions sopra citate, la Città metropolitana di Genova con propria nota n. 54830 del 28.12.2020 ha comunicato al richiedente e agli Enti partecipanti alla conferenza dei servizi l'interruzione dei termini procedurali (dalla data di entrata in vigore della Decisione (Ue) 2020/2009) al fine di consentire la valutazione della stessa e l'applicazione dei BAT-Ael alle emissioni derivanti dall'installazione;

con tale nota è stato comunicato che:

- le BAT Conclusions costituiscono riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE e le autorità competenti devono fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione (BAT-Ael) associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT;
- lo *jus superveniens* è intervenuto dopo il completamento dell'intera istruttoria procedimentale, e tuttavia prima dell'adozione del provvedimento finale; pertanto è stato comunicato agli Enti in indirizzo ed all'Azienda, l'interruzione dei termini procedurali (dalla data di entrata in vigore della Decisione (Ue) 2020/2009) al fine di consentire la valutazione della stessa e l'applicazione dei BAT-Ael alle emissioni derivanti dall'installazione;
- l'interruzione di termini è risultata peraltro in linea con quanto richiesto dall'Azienda con nota assunta al protocollo con n. 54217 del 22.12.2020;

sempre con la citata nota n.54830/2020, è stato assegnato all'Azienda un termine di 45 giorni per revisionare i contenuti dei report tecnici presentati con l'istanza di riesame con valenza di rinnovo del 02.03.2020 e con le integrazioni del 30.09.2020, alla luce di quanto previsto dal documento europeo, anche in relazione alle richieste di innalzamento del limite di COV all'emissione E1, precisando che al ricevimento di quanto richiesto sarebbero ripresi a decorrere *ex novo* i termini procedurali.

altresì, nella nota:

- si sollecitava la presentazione dei dati tecnici richiesti nel corso della conferenza dei servizi dell'11.11.2020;
- si ribadiva l'intendimento di mantenere valido l'impianto istruttorio già esaminato ed approvato al termine nella stessa conferenza, integrandolo e/o modificandolo unicamente nei punti su cui

si sarebbe reso necessario un intervento alla luce dei contenuti delle BAT conclusions;

- si dissentiva dall'asserzione formulata dalla Società, con nota assunta al protocollo con n. 54217 del 22.12.2020, secondo cui la conferenza dei servizi dell'11 novembre u.s. si era conclusa con un accordo tra le parti per una revisione e modifica del testo presentato da discutere "in una nuova seduta di C.d.S., se del caso avente natura decisoria", specificando, come la conferenza avesse approvato il testo dell'autorizzazione integrata ambientale di AMCOR Flexibles Arenzano S.r.l., così come il PMC e che le uniche modifiche prospettate sarebbero state quelle relative ad alcuni dati mancanti, ad alcuni errori del testo e alla necessaria armonizzazione tra il testo istruttorio ed il piano di monitoraggio e controllo, onde evitare ripetizioni o discrasie.

Con nota assunta al protocollo con n. 3556 del 21.01.2021 la Società, a riscontro della nota della Città metropolitana di Genova n. 54830 del 28.12.2020, ha affermato di volere dare riscontro alle richieste formulate. Nella medesima nota la Società:

- ha lamentato che era stato approvato il PMC presentato da ARPAL contrariamente a quanto richiesto dalla Società stessa, sulla base dell'assunto che il PMC dovesse essere predisposto dal richiedente;
- ha ribadito che il documento istruttorio presentava elementi di incongruenza in ordine alla descrizione impiantistica (senza peraltro che fossero indicati);
- ha ribadito altresì che i documenti avrebbero dovuto essere condivisi con l'Azienda anteriormente alla conferenza;
- ha comunicato di non aver dato riscontro alle richieste di dati tecnici in quanto era rimasta in attesa della relazione tecnica istruttoria revisionata dalla conferenza;
- non ha condiviso l'affermazione che l'istruttoria fosse stata approvata con la seduta dell'11.11.2020;
- ha condiviso la decisione della Città metropolitana di Genova di interrompere il procedimento in ragione dello *jus superveniens*, ma ha tuttavia lamentato che la Città metropolitana di Genova avesse richiesto una revisione dei documenti presentati alla luce della BAT approvate, dal momento che la Società stessa ha dichiarato che i documenti presentati erano già adeguati alle BREF allora vigenti e che rimanevano adeguati anche alle BAT, successivamente adottate;
- ha ritenuto incongruo il termine assegnato (45 giorni) per presentare i documenti revisionati alla luce delle BAT motivata dal fatto che la revisione avrebbe comportato un lavoro complesso e gravoso;
- ha formulato richiesta di accesso agli atti relativamente alla relazione istruttoria citata nella nota di invio del verbale, ma in effetti ad essa non allegata.

Con nota n. 5273 del 01.02.2021 Città Metropolitana di Genova ha riscontrato alla nota di cui sopra manifestando stupore che si fosse ricorsi a formulare un richiesta di accesso agli atti per colmare un evidente e mero errore materiale nella trasmissione della documentazione via PEC, e provvedendo ad inviare in allegato la relazione istruttoria presentata per la conferenza dei servizi dell'11 novembre 2020, a completamento di quanto inviato con nota n. 54409 del 23.12.2020.

Con tale nota inoltre:

- si è precisato che la relazione inviata era esattamente la stessa anticipata per mail ordinaria al consulente della Società il giorno antecedente la conferenza dei servizi, i cui contenuti erano stati dettagliatamente esaminati nel corso della medesima riunione, ivi compresi i punti sui quali erano stati richiesti alcuni dati all'Azienda, non ottenendo riscontro nell'immediato. L'esame dei contenuti e i dati richiesti erano altresì riportati nel verbale della riunione;
- si è evidenziato come, pertanto, gli elementi utili a elaborare un riscontro fossero, in ogni caso, già in possesso della Società;
- si è sottolineato che l'interruzione del procedimento a seguito delle BAT non era stata decisa a

seguito del ricevimento della nota inviata da parte di codesta Società in data 22.12.2020, in quanto la valutazione relativa alla prosecuzione dell'iter procedimentale era già in corso ed in via di definizione a seguito della pubblicazione della Decisione (Ue) 2020/2009;

- si è rilevato che non sussisteva alcuna contraddizione nel mero rilievo formulato dalla Città metropolitana di Genova circa il mancato ricevimento dei dati tecnici richiesti nel corso della conferenza dei servizi e la comunicazione circa l'intenzione di mantenere valido l'impianto istruttorio già esaminato ed approvato nel corso della medesima riunione: la conclusione della conferenza era stata esattamente quella di aver visti approvati l'istruttoria tecnica ed il PMC elaborato da ARPAL, documenti esaminati in modo congiunto ed in contraddittorio con l'Azienda;
- si è rilevato che, a fronte delle richieste di dati formulate in sede di conferenza l'11 novembre, non era stato fornito riscontro, né durante la seduta, né successivamente, a prescindere dall'invio del verbale di conferenza;
- si è comunicato che, in ogni caso, l'invio di tali dati, se non forniti, sarebbe stato prescritto con l'atto finale, ma non avrebbe impedito il completamento dell'iter procedimentale, né il rilascio dell'Atto di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale; si è evidenziato che la richiesta formulata circa l'invio (preliminare all'emanazione dell'Atto) dei documenti istruttori revisionati alla luce degli esiti della conferenza, non si era concretizzata a seguito della sopravvenuta interruzione di termini e della conseguente necessità di valutare altre modifiche dei contenuti dell'istruttoria alla luce dei contenuti tecnici della Decisione comunitaria;
- si è evidenziato che nella nota della Società erano stati estrapolati dal verbale di conferenza (pagine 8 e 9 della trascrizione degli interventi) gli interventi relativi alla richiesta all'Azienda di indicare eventuali errori o refusi nella parte descrittiva dell'impianto. Tale richiesta rimaneva ancora attuale, dal momento che la Società non aveva fornito riscontro. Pertanto, se si riteneva che vi fossero *“numerosi profili di incongruenza rispetto ai documenti presentati dalla Società nel corso del procedimento e, finanche, all'attuale stato dei luoghi”*, si sarebbe potuto cogliere l'occasione di questa necessaria revisione documentale;
- si è ribadito che, fermo restando che la descrizione degli impianti contenuta nell'istruttoria era in linea con quella dell'AIA rimasta in vigore per 12 anni senza che vi fossero richieste di modifiche e che le linee produttive e le pertinenze esaminate nel corso del sopralluogo effettuato da parte di personale della Città metropolitana nel gennaio 2020 rispondevano alle linee ed ai luoghi presenti effettivamente nell'installazione;
- si è comunicato che al ricevimento di quanto richiesto con nota n.54830/2020, relativamente alla revisione dei contenuti dei report tecnici alla luce di quanto previsto dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea (Ue) 2020/2009, sarebbe stata cura dell'Autorità competente e di Arpal aggiornare, laddove ritenuto necessario, sia l'istruttoria che il PMC.
- è stata confermata l'interruzione dei termini procedurali.

### **Considerato altresì che**

in relazione alla dichiarazione dell'Azienda relativa al fatto che i documenti presentati con l'istanza fossero già adeguati alle BREF (documento tecnico preliminare di derivazione comunitaria utilizzato come riferimento, in assenza di Decisione Ue recepente le BAT di settore) in allora vigenti e che rimanevano adeguati anche alle BAT, successivamente adottate, è qui opportuno precisare:

- che i contenuti dei due documenti tecnici comunitari erano differenti;
- che il riesame della documentazione a seguito di emanazione di Decisione europea era previsto specificatamente dalla norma (art. 29-octies, commi 2 e 3 della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006);
- che la richiesta di aggiornamento della documentazione a seguito dell'emanazione della Decisione europea è espressamente prevista dal comma 5 dell'art. 29-octies sopra citato;
- che, peraltro, la suddetta dichiarazione dell'Azienda appariva contraddittoria rispetto alla contestuale richiesta di ulteriore tempo per l'elaborazione del documento di revisione

documentale ai criteri delle BAT conclusions, in ragione della complessità del lavoro richiesto;

in relazione all'affermazione della Società di non aver fornito i dati tecnici richiesti in conferenza e successivamente con la nota n.54830/2020 poiché non era in possesso della relazione istruttoria aggiornata alle decisioni della conferenza stessa, è opportuno sottolineare in questa sede che i dati richiesti attenevano ad elementi impiantistici e di processo che la Società avrebbe potuto in ogni momento fornire senza dover leggere un documento istruttorio in quanto relativi alla propria gestione ed al proprio impianto (ad esempio l'altezza precisa di un camino, l'uso o meno di additivi nel circuito delle acque di raffreddamento, ecc.), senza che fosse necessario acquisire un documento istruttorio aggiornato.

**Vista** la nota assunta al protocollo con n. 6613 del 09.02.2021 con cui la Società ha chiesto una proroga di ulteriori 60 giorni rispetto ai 45 fissati dall'Autorità Competente in ragione della complessità dal lavoro di adeguamento dei documenti tecnici. Come ulteriori motivi per la richiesta di proroga la Società adduce il fatto che la relazione istruttoria fosse stata inviata solo l'01.02.2021, che il termine di 45 giorni fosse stato assegnato nel periodo delle vacanze natalizie e che, comunque, tutto il periodo fosse stato contraddistinto da limitazioni agli spostamenti connessi con la situazione pandemica. Inoltre venivano ribaditi alcuni rilievi circa gli esiti della conferenza a sull'asserito mancato confronto tra gli enti e il richiedenti, a cui si è riscontato con la nota esaminata di seguito. Tra questi la valutazione dell'Azienda circa il fatto che la relazione istruttoria elaborata a seguito della conferenza dei servizi dell'11 novembre 2020 non avesse recepito i contenuti delle decisioni della conferenza medesima che la Città metropolitana si sarebbe determinata ad effettuare.

**Vista** la nota n. 7655 del 15.02.2021 con la quale la Città metropolitana di Genova accordava all'Azienda la proroga richiesta spostando il termine per la presentazione dei documenti aggiornati al 16.04.2021, rilevando tuttavia che avendo confrontato l'attività e gli impianti con il BREF comunitario di settore ed appurandone la già avvenuta applicazione, la richiesta di applicazione delle sole BAT-Ael all'impianto – elemento di novità introdotto dalla Decisione (Ue) 2020/2009 - non pareva complessa per il caso in esame.

**Tenuto conto che** nella medesima nota, relativamente alle osservazioni inserite dalla Società nella nota di richiesta di proroga, è stato ribadito quanto già esplicitamente indicato nella nota n. 54830/2020, al fine di superare la perdurante confusione che pareva essersi ingenerata circa quanto effettivamente approvato al termine dell'ultima seduta della conferenza dei servizi. In proposito si è sottolineato nuovamente che:

- in sede di conferenza era stata approvata l'istruttoria della Città metropolitana di Genova e il PMC elaborato da ARPAL, al fine del successivo rilascio dell'autorizzazione, e non era stata approvata *“alcuna determinazione”* come più volte ribadito da codesta Società. Qualora fosse stato rilasciato un Atto dirigenziale conclusivo non vi sarebbe stata nessuna interruzione dei termini del procedimento per norma sopravvenuta, come invece si è verificato.
- ciò che è stato dichiarato approvato con la conferenza dell'11 novembre 2020 necessitava di essere integrato e/o modificato *“unicamente nei punti su cui si renderà necessario un intervento alla luce dei contenuti delle BAT conclusions”*;
- *“la relazione istruttoria elaborata successivamente alla seduta di conferenza dei servizi dell'11.11.2020”* non esisteva agli atti: la relazione istruttoria allegata al verbale, ma trasmessa formalmente con nota del 01.02.2021 era la stessa già inviata informalmente al consulente tecnico della Società in data 10.11.2020 ed era la stessa approvata dalla conferenza dei servizi, unitamente al piano di monitoraggio e controllo. Conseguentemente, la relazione istruttoria allegata al verbale non poteva tener conto delle marginali modifiche conseguenti al dibattito avvenuto in sede di conferenza, le quali sarebbero state recepite nella relazione conclusiva che avrebbe costituito parte integrante e sostanziale della rinnovata e riesaminata autorizzazione integrata ambientale;
- la conferenza dei servizi dell'11 novembre 2021 aveva rappresentato il momento di confronto e di dialogo e di *“effettivo contraddittorio pre-decisorio”* per dirimere eventuali incongruenze o errori o eventuali diverse valutazioni nell'istruttoria, ferme restando le prerogative decisionali in capo alla Autorità competente in tema di individuazione delle prescrizioni e degli adempimenti conseguenti al rilascio dell'autorizzazione;

- non si sarebbe proceduto all'emanazione di alcun Atto conclusivo sino a valutazione della documentazione richiesta e all'applicazione da parte della scrivente Amministrazione delle BAT conclusions di cui alla Decisione (Ue) 2020/2009;
- al ricevimento di quanto richiesto con nota n. 54830/2020 relativamente alla revisione dei contenuti dei report tecnici di parte alla luce di quanto previsto dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea (Ue) 2020/2009, sarebbe stata cura dell'Autorità competente e di ARPAL aggiornare, laddove ritenuto necessario, sia l'istruttoria che il piano di monitoraggio e controllo.

**Vista** la nota assunta al protocollo con n. 18880 del 16.04.2021 con cui la Società ha inviato la documentazione aggiornata alla luce della Decisione di esecuzione della Commissione Europea (Ue) 2020/2009, nella quale viene ribadito che ARPAL non avrebbe titolo a prendere parte all'emanazione dell'atto, né a predisporre il PMC e sono stati nuovamente riformulati alcuni rilievi circa il procedimento (già ampiamente descritti in precedenza) e la richiesta la convocazione di una nuova seduta della conferenza dei servizi;

**Tenuto conto** che dalla data di arrivo dei documenti aggiornati ai contenuti della Decisione di esecuzione della Commissione Europea (Ue) 2020/2009, i termini del procedimento sono ripresi a decorrere *ex novo*, dopo l'interruzione determinata dallo *ius superveniens*;

### **Considerato che**

con nota n. 33771 del 07.07.2021 è stata convocata la conferenza dei servizi in data 28.07.2021 invitando ARPAL, Comune di Arenzano, Regione Liguria e ASL 3 Genovese, nonché la Società: con la nota sono stati trasmessi agli enti convocati i documenti tecnici aggiornati alle BAT conclusions;

con nota assunta al protocollo con n. 34522 del 16.07.2021 la Società ha fatto pervenire un'ulteriore "memoria procedimentale", con cui asseriva che l'Autorità competente era convenuta nel ritenere che l'iter dovesse essere interrotto per lo *ius superveniens*, che i termini procedurali dovessero decorrere nuovamente dall'invio della documentazione tecnica aggiornata e che fosse necessaria una nuova conferenza dei servizi. Con tale nota la Società ha chiesto che le fossero trasmessi almeno entro il 23.07.2021 i documenti istruttori e che fosse prevista una seconda conferenza dei servizi;

con nota n. 36871 del 23.07.2021 è stato fornito riscontro alla nota dell'Azienda pervenuta il 16.07.2021. In particolare è stato evidenziato che:

- lo svolgimento del procedimento aveva seguito la normale prassi dettata dalle norme e non era stato influenzato dalle memorie procedurali presentate;
- rispetto a quanto asserito relativamente al documento presentato ad aprile, non era previsto un riscontro allo stesso nei termini indicati dalla Società, e che la sua valutazione era oggetto del procedimento in corso e della seduta di Conferenza dei Servizi convocata;
- relativamente alle richieste di inviare in anticipo, rispetto alla data della conferenza, i pareri degli enti e la relazione istruttoria, che l'aggiornamento della relazione era in fase di perfezionamento e che i pareri degli Enti invitati non erano ancora pervenuti: gli stessi in ogni caso, sarebbero stati esposti in sede di conferenza, nel corso della quale la Società avrebbe potuto confrontarsi.

Si comunicava inoltre che l'impianto istruttorio non avrebbe previsto modifiche tali da rendere necessario uno studio preventivo *ex novo* e che da quanto sarebbe emerso durante la seduta si sarebbe proceduto a chiudere l'istruttoria ovvero, se necessario a richiedere chiarimenti e/o integrazioni;

in data 21.07.2021 si è svolto un sopralluogo presso l'insediamento di Arenzano da parte dei tecnici del Servizio Tutela Ambientale della Città metropolitana di Genova, durante il quale sono stati chiesti chiarimenti e documentazione circa le procedure antisversamento che la Società ha fatto pervenire in data 23.07.2021 (acquisita al protocollo con n. 36892). Nel corso del sopralluogo è stata accertata la rispondenza della situazione impiantistica dell'installazione alla descrizione riportata nella premessa

della relazione istruttoria, differentemente da quanto asserito dalla Società nel corso della conferenza del 28.11.2020 circa la non corrispondenza della descrizione impiantistica allo stato dell'arte dell'installazione AMCOR Flexibles Arenzano al punto di non riconoscere il proprio impianto, come espresso durante la conferenza dell'11 novembre 2020. (La relazione di sopralluogo è stata redatta il 23.07.2021 e registrata nel fascicolo informatico in data 24.08.2021 con prot. n.41712).

### **Atteso che**

in data 28.07.2021 si è svolta la seduta della conferenza dei servizi a cui hanno partecipato ARPAL e l'Azienda, ed il cui verbale, registrato agli atti con n. 39639 del 09.08.2021, è stato trasmesso con nota n.39658 in pari data, comprensivo degli allegati contenenti i tre pareri di comparto (emissioni in atmosfera, scarichi idrici e comparto rumore ed energia), il piano di monitoraggio e controllo redatto da Arpal ed approvato dagli enti (con le modifiche riportate nel verbale) e la relazione istruttoria della Città Metropolitana di Genova, comprensiva dell'analisi e delle conseguenti prescrizioni relative alle BAT generali e al comparto relativo alla gestione rifiuti nell'installazione.

con la nota di invio del verbale Città metropolitana di Genova ha comunicato di non ritenere necessario convocare una ulteriore conferenza, in quanto:

- gli enti nel corso della stessa avevano approvato, con alcune modifiche specificate a verbale, tutti gli apporti istruttori prodotti;
- la seduta della conferenza era stata ampia per durata e discussione sui temi derivanti dall'applicazione della Decisione (Ue) 2020/2009;
- l'Azienda aveva avuto modo di esporre le proprie posizioni, di dibattere circa alcune determinazioni della conferenza che non la trovavano concorde e di prendere atto delle decisioni assunte dagli enti in conferenza.

la Città Metropolitana di Genova comunicava di ritenere che quanto sopra corrispondesse alla richiesta di pieno ed effettivo contraddittorio formulata dalla Società, non rilevando motivazioni per convocare una ulteriore seduta della conferenza né per sospendere ulteriormente il procedimento in corso.

Inoltre, sempre con la medesima nota, la Città Metropolitana di Genova ha risposto alla richiesta formulata dall'Azienda al termine della conferenza del 28.07.2021, ovvero:

*“la Società AMCOR Flexibles Arenzano chiede che le venga assegnato un termine per procedere ad un esame compiuto ed integrale delle documentazione illustrata, formulando (se del caso) le proprie osservazioni per iscritto, nelle more di una indizione di ulteriore conferenza dei servizi istruttoria. Ciò al fine di rendere effettivo e pieno anche per AMCOR il contraddittorio procedimentale pre-decisorio. Questo anche in coerenza con i contenuti della nota della Città metropolitana n.33771/2021 (nota di convocazione dell'odierna conferenza dei servizi, NdR) dove (spiegando gli effetti dell'art.14 bis, comma 2, lettere c) e d) della Legge n.241/1990) si chiedevano agli Enti convocati in conferenza di produrre i propri pareri almeno entro il 20 luglio, cosa che non è avvenuta e nulla è stato inviato ad AMCOR non consentendo all'Azienda di esaminare i documenti istruttori in tempi compatibili con la complessità dei temi trattati”.*

In particolare, la Città Metropolitana di Genova ha specificato che

- la tempistica indicata agli altri enti facenti parte della Conferenza dei servizi non aveva la finalità di anticipare all'Azienda i documenti istruttori (che, si ribadiva, devono essere oggetto di valutazione nella sede normativamente prevista quale è la seduta di conferenza dei servizi), ma quella di completare la stesura dell'istruttoria, verificare i contenuti dei pareri resi dagli altri Enti e fare emergere le eventuali differenti posizioni da dirimere sempre in sede di conferenza, cosa che peraltro non si era resa necessaria nel caso del procedimento di AMCOR Flexibles Arenzano;
- avrebbe proceduto, nel necessario rispetto dei tempi procedurali, alla conclusione del procedimento amministrativo e all'adozione dell'Atto di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il mese di agosto 2021.

**Vista** la nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n.38876 del 04.08.2021

ARPAL ha trasmesso il proprio parere relativamente alle “*modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente*”, costituito dal piano di monitoraggio e controllo definitivo (aggiornato con le variazioni conseguenti alle decisioni della conferenza dei servizi) relativo all'installazione AMCOR Flexibles Arenzano S.r.l. che è stato elaborato ai sensi dell'art.29-quater, comma 6 del Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e che va a costituire parte integrante e sostanziale del presente Atto;

**Considerato** che le conferenze dei servizi svoltesi nelle date 11 novembre 2020 e 28 luglio 2021 sono pervenute all'approvazione dell'istanza e successive integrazioni, con le prescrizioni contenute nell'istruttoria tecnica e nel PMC elaborato da ARPAL, esprimendosi favorevolmente rispetto al rilascio della presente autorizzazione integrata ambientale, avendo valutato anche l'applicazione dei contenuti della Decisione (Ue) 2020/2009 all'installazione di AMCOR Flexibles Arenzano S.r.l.;

**Vista** la relazione del 25.08.2021, disponibile agli atti e inserita nel relativo fascicolo informatico con il n. 41979, che costituisce presupposto al presente Atto e nella quale sono stati accorpati i pareri rilasciati per i diversi comparti ambientali dai competenti uffici della Città Metropolitana di Genova relativamente all'istanza presentata;

**Ritenuto**, in considerazione degli esiti dell'istruttoria, procedere alle seguenti valutazioni motivate, a supporto delle decisioni assunte dalle conferenze dei servizi;

### **Relativamente ai contenuti dell'autorizzazione integrata ambientale**

#### **Considerato che**

il D. Lgs. 152/2006, alla Parte II, Titolo III bis prevede

- all'art. 29-quater, comma 12 che ogni “autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalità previste dal presente decreto per la protezione dell'ambiente (...)”
- all'art. 29-sexies, comma 1 che “l'AIA deve includere tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui al presente articolo”;
- al comma 3-bis art 29- sexies che “l'AIA contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee , le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e le verifiche periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione”;
- al comma 6 dell'art. 29-sexies che “l'AIA contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle BAT applicabili, metodi e frequenze di misurazione, le condizioni per valutare la conformità, la relativa procedura di valutazione (...)”;
- al comma 9 art. 29-sexies che “l'AIA può contenere ulteriori condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dall'autorità competente (...)”

Ritenuto pertanto che l'Autorità competente possa adottare le opportune prescrizioni ritenute necessarie al fine di perseguire la protezione del suolo e delle acque sotterranee, prevenire le

emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee, gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, non solo sulle conclusioni sulle BAT applicabili ma anche sulle disposizioni della vigente normativa in materia ambientale, nonché ulteriori condizioni specifiche giudicate opportune;

### **Relativamente al limite da fissare all'emissione in atmosfera E1**

#### **Considerato che**

secondo il comma 4 dell'art.29-sexies del D. Lgs. 152/2006 i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti si riferiscono all'applicazione delle BAT disponibili, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto, della sua ubicazione e delle condizioni locali ambientali. In tutti i casi le autorizzazioni prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

secondo il comma, 4-bis dell'art. 29-sexies del D. Lgs. 152/2006 l'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (Bat-Ael);

la Decisione di esecuzione (Ue) 2020/2009 prevede per la tipologia di installazione analoga a quella della AMCOR Flexibles Arenzano dei livelli di emissioni associati alla BAT (BAT-Ael) per il parametro COV ricompresi nell'intervallo 1-50 mg/Nm<sup>3</sup>; nell'ambito di tale intervallo è facoltà dell'autorità competente fissare valori limiti di emissioni;

l'emissione E1 è stata sottoposta , con la precedente autorizzazione integrata ambientale, ad un valore limite di emissione pari a 20 mg/Nm<sup>3</sup> per il parametro COV;

dai dati disponibili agli atti risulta che tale limite è stato sempre ampiamente rispettato e che i livelli di emissioni sono risultati negli anni di un ordine di grandezza inferiore al limite fissato (per l'anno 2020 il valore medio comunicato dalla Società è stato pari a 1,8 mg/Nm<sup>3</sup>);

in un approccio integrato per la prevenzione e riduzione delle emissioni nelle diverse matrici ambientali, fissare un limite di emissione superiore, come richiesto dalla Società al fine di diminuire i cicli di rigenerazione solvente dei carboni attivi ed ottenere così una maggior resa energetica, provocherebbe un peggioramento del quadro emissivo; peraltro come riportato nella relazione istruttoria, sulla base di calcoli basati su dati forniti dalla Società stessa, (sviluppati nella relazione relativa alle emissioni in atmosfera allegata alla relazione assunta a fascicolo con n. 39629 del 09,08.2021), si è potuto valutare che una diminuzione delle rigenerazioni di un 10% comporterebbe un minor consumo energetico trascurabile a fronte di un minor recupero di solvente considerevole (pari a circa 73,5 t per anno di solvente);

in ogni caso la Società, che pur avrebbe potuto emettere con valori più prossimi ai limiti imposti, ha ritenuto di gestire gli impianti in modo da massimizzare i cicli di rigenerazione con conseguente cospicuo recupero di solvente, mantenendo molto bassi i livelli di emissione di COV, di poco superiore al limite inferiore di 1 mg/Nm<sup>3</sup> dell'intervallo previsto dai BAT-Ael (valori medi dichiarati dalla Società 1,8 mg/Nm<sup>3</sup>);

sempre in un'ottica integrata di valutazione degli impatti ambientali di una installazione, il cospicuo recupero di solvente conseguito dall'impianto, consente da un lato una minor consumo di materie prime, la riduzione della produzione dei rifiuti e la limitazione del trasferimento dell'inquinamento in atmosfera e, dall'altro, un recupero di materia prima da poter riutilizzare (segnatamente il solvente costituito da etil-acetato), con conseguente risparmio economico;

## **Ritenuto**

per tutto quanto sopra considerato, di confermare il limite di emissione di COV per l'emissione in 20 mg/Nm<sup>3</sup>;

## **Relativamente al monitoraggio delle acque sotterranee e del suolo**

### **Considerato che**

la Direttiva 2010/75/UE prevede:

- al 23° “considerando” , che sia necessario assicurare che l'esercizio di un'installazione non comporti un deterioramento della qualità dei suoli e delle acque sotterranee. A tal fine la Direttiva comunitaria ritiene opportuno che le condizioni dell'autorizzazione prevedano anche misure adeguate per prevenire emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee nonché la periodica verifica di tali misure. Inoltre, al fine di rilevare precocemente un eventuale inquinamento del suolo e delle acque sotterranee, e di conseguenza, adottare adeguate misure correttive prima che l'inquinamento si diffonda è altresì necessario procedere al monitoraggio delle due matrici ambientali per verificare la presenza di sostanze pericolose pertinenti;
- all'articolo 14, paragrafo 1, relativo alle condizioni dell'autorizzazione, che gli Stati membri devono garantire che l'autorizzazione includa tutte le misure necessarie di tutela ambientale tra cui:
  - al comma 1, lettera b) - disposizioni adeguate che garantiscano la protezione del suolo e delle acque sotterranee e le disposizioni per il controllo e la gestione dei rifiuti prodotti dall'installazione;
  - al comma 1, lettera e) – disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodica delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee ai sensi della lettera b) e disposizioni adeguate relative al controllo periodico delle due matrici ambientali in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti in sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione;
- all'articolo 16, comma 1, che le disposizioni in materia di controllo di basino, se del caso, sulle conclusioni delle BAT;
- all'articolo 16, comma 2, che la frequenza del controllo periodico di cui all'art.14, paragrafo 1, lettera e) sia determinata dall'autorità competente nell'autorizzazione rilasciata ad ogni installazione . Stabilisce inoltre che, fatto salvo quanto previsto al comma 1, le frequenze dei controlli periodici siano individuate in almeno ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, a meno che tale controllo non sia basato su una valutazione sistematica del rischio di contaminazione.

Le disposizioni comunitarie citate sono state recepite con il D. Lgs. 46/2014. che ha introdotto il comma 6 bis dell'art. 29 sexies del Titolo III bis della Parte II del D. Lgs. 152/2006 che recita; “*Fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'AIA programma specifici controlli almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per detti controlli*”;

### **Atteso che**

nel corso dell'istruttoria la conferenza dei servizi si è determinata a fissare il monitoraggio delle acque sotterranee e del suolo con le frequenze previste dalla Direttiva comunitaria e ribadite dal comma 6 bis dell'art. 29 sexies citato, non prevedendo diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli, non ritenendo di discostarsi dai contenuti delle norme, in analogia con tutte le installazioni autorizzate ai sensi del Titolo III bis della Parte II insistenti sul territorio metropolitano;

la Società ha obiettato che non fossero applicabili tali disposizioni in quanto la Decisione (Ue) 2020/2009 non prevedeva, per la tipologia di attività tra le quali rientra la propria, alcuno dei monitoraggi sopra citati,

inoltre la Società ha sostenuto di non essere sottoposta all'obbligo del monitoraggio delle acque sotterranee e del suolo in quanto non soggetta alla presentazione della relazione di riferimento prevista dal D. lgs. 46/2010;

#### **Ritenuto che**

le eccezioni espresse dalla Società non siano condivisibili in quanto le disposizioni comunitarie e nazionali prevedono, in via generale e per tutte le tipologie di installazioni, la frequenza di monitoraggio per le acque sotterranee e per il suolo fissata dagli artt. 14 e 16 della Direttiva 2010/75/UE e dal comma 6 bis dell'art. 29-sexies del D. Lgs. n. 152/2006;

la Decisione (Ue) 2020/2009 al capitolo 2 relativo alle "Conclusioni sulle BAT per la conservazione del legno e dei prodotti in legno con sostanze chimiche" (quindi per tipologia di attività diversa da quella in oggetto) nel prevedere l'esecuzione di monitoraggi periodici su terreni ed acque sotterranee abbia voluto imporre un frequenze più ravvicinate, ritenendo tale attività più critica, dal punto di vista ambientale;

il legislatore europeo non sia intervenuto con norma specifica e relativa alle attività analoghe a quelle della Società, in quanto ha ritenuto sufficienti e adeguate le disposizioni generali fissate dalla Direttiva 2010/75/UE, trasposta nella disciplina nazionale con il comma 6-bis dell'art.29-sexies del Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

anche l'eccezione della Società, la quale sostiene di non essere sottoposta all'obbligo del monitoraggio delle acque sotterranee e del suolo in quanto non soggetta alla presentazione della relazione di riferimento come definita dal comma 1, lett. v bis) dell'art. 5 del D. Lgs. n. 152/2006, in recepimento della Direttiva 2010/75/UE, non risulta condivisibile, in quanto essa ha lo scopo di consentire un raffronto tra lo stato di contaminazione iniziale del sito e quello risultante al momento della cessazione definitiva dell'attività industriale, al fine dell'eventuale adozione di misure ripristinatorie nel caso di peggioramento della contaminazione, mentre il monitoraggio previsto dal comma 6 bis dell'art. 29 sexies ha lo scopo di rilevare precocemente, durante l'esercizio dell'installazione, l'inquinamento delle acque sotterranee e del suolo al fine di adottare le opportune misure. La relazione di riferimento e il monitoraggio delle acque sotterranee e del suolo perseguono pertanto finalità differenti;

a sostegno di ciò, ARPAL ha riferito, in sede di conferenza dei servizi, che anche i pareri del tavolo di lavoro tra ISPRA e sistema delle Agenzie regionali sull'art. 29-quinquies del Titolo III-bis della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 chiariscono che la relazione di riferimento e l'attività di monitoraggio delle acque sotterranee e del suolo sono indipendenti l'una dall'altra e l'obbligo di monitoraggio prescinde dall'obbligo di presentazione della relazione di riferimento;

in ragione di quanto tutto sopra espresso di confermare quanto deciso dalla conferenza dei servizi circa l'obbligo di monitoraggio ogni 5 anni delle acque sotterranee e ogni 10 anni per il suolo, ai fini del perseguimento del principio di precauzione e prevenzione;

#### **Relativamente al piano di monitoraggio di controllo**

##### **Considerato che**

il comma 6 dell'art. 29-quater del D. Lgs. 152/2006 prevede che nell'ambito della conferenza dei servizi sia acquisita il parere dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente;

##### **Atteso che**

in ossequio a tale disposizione la Città metropolitana di Genova richiesto il parere all'ARPAL e lo stesso

è stato presentato, discusso ed infine approvato dalle conferenze dei servizi;

la Società non ha inteso riconoscere la competenza di ARPAL a predisporre il parere di cui sopra, affermando che si dovesse recepire la proposta di piano di monitoraggio e controllo elaborata da essa stessa e presentata in sede di istanza;

il documento presentato dalla Società è stato esaminato durante l'istruttoria ed ha costituito documento di partenza per l'elaborazione del parere di ARPAL;

#### **Ritenuto che**

il piano di monitoraggio e controllo elaborato da ARPAL sia un documento tecnico rispondente alle disposizioni di legge, e che pertanto debbano essere rigettate le eccezioni sollevate a riguardo dalla Società;

**Tenuto conto che** la AMCOR Flexibles Arenzano S.r.l. è in possesso di certificazione del Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015, rilasciato il 25.09.2002 e rinnovato il 03.08.2018 e che pertanto, in applicazione di quanto previsto al comma 9 dell'art. 29-octies del D. Lgs. n.152/2006, il presente titolo autorizzativo può essere rilasciato per una durata di 12 anni, a partire dalla data di emanazione del presente Atto;

#### **Considerato che**

con l'istanza di AIA, presentata in data 28.02.2020, è stato effettuato il pagamento a saldo degli oneri istruttori dovuti quale contributo per le spese di istruttoria, sulla base dei criteri stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regione Liguria n.953 del 15.11.2019 che ha determinato le tariffe da applicare in relazione agli impianti soggetti alla normativa IPPC, da introitarsi secondo i seguenti estremi finanziari;

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Struttura Accertamento
3010002	0	3001628	€ 2.275,00	445/2020

#### **Rilevato che**

sulla base delle indicazioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regione Liguria n.953 del 15.11.2019, Allegato II la tariffa istruttoria che l'Azienda è tenuta a corrispondere sia pari a 5.037,00 €;

pertanto occorre disporre il versamento di 2.762,00 €, a saldo del versamento delle spese istruttori già corrisposte dalla Società;

#### **Atteso che**

con nota assunta al protocollo con n. 50149 in data 30.11.2020 il richiedente ha comunicato il cambio del gestore dell'insediamento e pertanto con nota n. 51047 del 02.12.2020 è stato richiesto di presentare l'autocertificazione antimafia, che è pervenuta in data 17.12.2020 (prot. n.53352);

nel contempo, la Città Metropolitana di Genova ha provveduto in data 02.12.2020, a chiedere nuovamente, tramite procedura telematica di accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia, alla

competente Prefettura di Genova, il rilascio della comunicazione antimafia di cui all'art.87 del D. Lgs. n.159/2011 (come emendato dal D. Lgs. n.218/2012 e D. Lgs. n.153/2014). In oggi non sono stati restituiti da parte della BDNA i certificati richiesti;

decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta alla BDNA, questa Amministrazione può procedere al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale sulla base delle autocertificazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2001, redatte in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 89 D. Lgs. n. 159/2011;

nel corso della conferenza dei servizi del 28 luglio 2021 l'Azienda ha confermato che non vi sono state variazioni nella compagine societaria dopo la sottoscrizione delle autocertificazioni trasmesse dall'Azienda in data 17.12.2020 e pertanto, ai fini del rilascio del presente atto, si mantengono valide le autocertificazioni antimafia di cui all'art. 89 del D. L. n.159/2011, emendato dal D. Lgs. n.218/2012 e dal D. Lgs. n.153/2014, con le quali sono state comunicate le non sussistenze di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D. Lgs. n.159/2011 a carico delle figure societarie della AMCOR Flexibles Arenzano S.r.l..

**Dato atto che** l'istruttoria conclusiva del presente atto è stata svolta da Mara Pagnacco, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

**Atteso che** con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

**Considerato che** il presente atto deve essere pubblicato sul Portale Ambiente del sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, in adempimento a quanto disposto dall'art. 29-quater, comma 13 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**Atteso che** con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012 art. 12 comma 42, della L. 241/1990 art. 6 bis e del PTPCT 2020/2022 paragrafo 9.8, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del Responsabile del Procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa Amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli Uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento.

**Atteso che** il presente atto verrà pubblicato sul Portale Ambiente del sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, in adempimento a quanto disposto dall'art. 29-quater, comma 13 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**Ritenuto che** sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto,

## DISPONE

A) di rinnovare - fatti salvi i diritti di terzi - l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art.29-sexies e 29-octies, Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per anni 12 (dodici) dalla data di emanazione del presente Atto, in capo alla Società AMCOR Flexibles Arenzano S.r.l. per la prosecuzione della gestione dell'impianto di produzione di imballaggi flessibili per alimenti e non, presso l'installazione ubicata in via Val Lerone, 3 e 9 in Arenzano (GE), nell'osservanza delle prescrizioni previste nell'allegata relazione tecnica e nell'allegato piano di monitoraggio e controllo;

B) che i seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto:

1. relazione tecnica del 25 agosto 2021, redatta dal Servizio Tutela Ambientale della Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova e coordinata dal responsabile di procedimento, costituita da n. 57 pagine;
2. piano di monitoraggio e controllo, redatto da ARPAL e costituito da n.19 pagine.

C) che la AMCOR Flexibles Arenzano S.r.l. proceda al pagamento del saldo dell'importo dovuto per le spese istruttorie pari a 2.762,00 € entro 15 gg dal ricevimento del presente atto;

**altresi**

## DISPONE

D) di introitare la somma di € 2.275,00 versati dalla Società AMCOR Flexibles Arenzano S.r.l. secondo il seguente schema denominato Dati Contabili:

### DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENTRATA	3010002	0	3001628	+	2.275,00					445	2020		
<b>Note:</b>													
<b>TOTALE ENTRATE:</b>				+	2.275,00								
<b>TOTALE SPESE:</b>				-									

**Infine**

## DISPONE

E) di pubblicare il presente Atto nella Sezione Autorizzazioni del Portale Ambiente del sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova al link <https://ambiente.cittametropolitana.genova.it/it> ;

F) di trasmettere il presente Atto alla Società AMCOR Flexibles Arenzano S.r.l.

G) di trasmettere il presente Atto, per gli aspetti di rispettiva competenza:

- alla Regione Liguria
- al Comune di Arenzano
- all'ARPAL

- alla ASL 3
- all'ISPRA

## **RICORDA**

che la Società AMCOR Flexibles Arenzano S.r.l. dovrà provvedere alla adozione e messa in atto di tutti i dispositivi in materia di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro in base alle norme vigenti ed eventualmente secondo le modalità dettate e/o concordate dalla S.C.P.S.A.L. della ASL competente;

che qualora la Società intendesse procedere ad effettuare modifiche non sostanziali allo stabilimento dovrà essere inviata alla Città Metropolitana di Genova preventiva descrizione degli interventi.

Il presente Atto sostituisce integralmente il Provv. Dir.<sup>le</sup> della Provincia di Genova n. 4772 del 01.09.2009, modificato dal Provvedimento dirigenziale della Provincia di Genova n. 4783 del 05.08.2011 e dal Provvedimento dirigenziale della Città metropolitana di Genova n. 4603 dell'08.10.2013.

La presente autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. ha validità pari ad anni 12 (dodici), a partire dalla data di emanazione dell'Atto qui sottoscritto.

Almeno 180 giorni prima della scadenza, la Società AMCOR Flexibles Arenzano S.r.l. dovrà presentare alla Città Metropolitana di Genova istanza di rinnovo (ex articolo 29-octies e art.29-sexties, Titolo III-bis, Parte Seconda del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i.). L'Autorità competente si esprimerà entro la scadenza dell'autorizzazione. In ogni caso, l'attività può essere comunque proseguita fino alla decisione espressa, ai sensi del comma 11 del citato art.29-octies.

Per quanto non previsto dal presente Atto relativamente ai diversi comparti ambientali, si rinvia al D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. ed ai suoi provvedimenti attuativi presenti e futuri: resta comunque obbligo dell'Azienda attenersi alle eventuali nuove disposizioni legislative in materia ambientale.

Sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti per legge ed applicabili al caso.

Il presente Atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 137 giorni dalla presentazione della istanza avvenuta il 28.02.2020 e tenuto conto della sospensione a seguito di richiesta integrazioni formulata nel corso della conferenza dei servizi del 10 luglio 2020 e della successiva interruzione di termini per norma sopravvenuta a seguito della quale l'Azienda ha fornito riscontro documentale in data 16 aprile 2021;

Qualora si rendesse necessario presentare un'istanza di variazione delle scadenze individuate con il presente Atto, la stessa dovrà essere inoltrata all'Autorità competente con almeno 30 giorni di anticipo rispetto al termine di cui si chiede la modifica, al fine di consentire lo svolgimento del procedimento di valutazione dell'istanza congiuntamente agli enti coinvolti. L'istanza dovrà essere trasmessa in regola con le disposizioni fiscali sul bollo e corredata da documentazione e dichiarazioni attestanti la sussistenza delle motivazioni a sua sostegno.

Si informa che contro il presente Atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D. Lgs n.104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'Atto.

**Sottoscritta dal Dirigente  
(BRUZZONE MAURO)  
con firma digitale**

## PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

AMCOR Flexibles Arenzano srl – Via Val Nerone, 3 - Arenzano (GE)

### ***Prescrizioni relative al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)***

1. Il Gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione e calibrazione come riportato nelle tabelle contenute all'interno del presente Piano, comunicando annualmente all'AC e ad ARPAL - Dipartimento Attività Produttivo e Rischio Tecnologico entro il 31/1 il programma di massima da confermarsi all'inizio di ogni mese con le date esatte in cui intende effettuare le attività di campionamento/analisi e misure. In ogni caso dovrà essere garantito un preavviso di 15 giorni. Qualsiasi variazione in relazione alle metodiche analitiche, alla strumentazione, alla modalità di rilevazione, etc., dovranno essere tempestivamente comunicate alla AC e ad Arpal: tale comunicazione costituisce richiesta di modifica del Piano di Monitoraggio. Tutte le verifiche analitiche e gestionali svolte in difformità a quanto previsto dalla presente Autorizzazione verranno considerate non accettabili e dovranno essere ripresentate nel rispetto di quanto sopra indicato.
2. Il gestore dovrà predisporre un accesso a tutti i punti di campionamento e monitoraggio oggetto del Piano e dovrà garantire che gli stessi abbiano un accesso permanente, diretto, agevole e sicuro.
3. Il Gestore dovrà garantire che tutte le attività di campionamento e misura e di laboratorio siano svolte da personale specializzato e che il laboratorio incaricato, preferibilmente indipendente, operi conformemente a quanto richiesto dalla norma Uni CEn En Iso 17025. I laboratori devono operare secondo un programma di garanzia della qualità/controllo della qualità per i seguenti aspetti:
  - a. campionamento, trasporto, stoccaggio e trattamento del campione;
  - b. documentazione relativa alle procedure analitiche che devono essere basate su norme tecniche riconosciute a livello internazionale (Cen, Iso, Epa) o nazionale (Uni, metodi proposti dall'Ispra o da Cnr-Irsa e metodi proposti dall'Ispra);
  - c. procedure per il controllo di qualità interno ai laboratori e partecipazione a prove valutative organizzati da istituzioni conformi alla Iso Guide 43-1;
  - d. convalida dei metodi analitici, determinazione dei limiti di rilevabilità e di quantificazione, calcolo dell'incertezza;
  - e. piani di formazione del personale;
  - f. procedure per la predisposizione dei rapporti di prova, gestione delle informazioni.
4. Preventivamente alle fasi di campionamento delle diverse matrici dovrà essere predisposto un piano di campionamento ai sensi della norma UNI EN 17025 e per quanto riguarda il campionamento dei rifiuti in base alla norma UNI EN 14899/2006.
5. i certificati analitici dovranno essere corredati da idoneo verbale di campionamento (per il campionamento di rifiuti redatto in base alla UNI 10802 e UNI EN 15002) ,che indichi modalità di campionamento , trasporto e conservazione del campione, nonché il riferimento alle condizioni di esercizio dell'impianto al momento del campionamento.
6. il PMC dovrà garantire un elevato grado di prevenzione e protezione dell'ambiente; qualora gli esiti dei monitoraggi non diano evidenza dell'efficacia degli autocontrolli, il Gestore dovrà attivare un procedimento di revisione del PMC, in base all'analisi delle non conformità (NC) rilevate;
7. il Gestore dovrà prevedere una procedura di valutazione degli esiti degli autocontrolli e di revisione del piano di monitoraggio. Tale procedura dovrà prevedere l'analisi delle NC e delle misure messe in atto

al fine di ripristinare le condizioni normali e di impedire che le NC si ripetano, oltre che una valutazione dell'efficacia delle misure adottate.

8. il gestore dovrà effettuare una revisione annuale del PMC, sulla base degli esiti degli autocontrolli riferiti all'anno precedente, secondo quanto previsto dalla procedura interna di cui al punto 7. Il PMC revisionato ovvero la conferma del PMC vigente dovrà essere inviato all'AC e all'ARPAL, entro il 31/05 di ogni anno, contestualmente la relazione annuale sugli del PMC.
9. il Gestore dovrà tener aggiornato un elenco delle apparecchiature/strumenti e parti di impianto critiche per l'ambiente, nonché dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, per i quali dovrà definire annualmente un piano di manutenzione, che riporti la descrizione di ciascun intervento, la frequenza e le modalità di registrazione.
10. le attività di manutenzione di cui al punto precedente dovranno essere eseguiti secondo le modalità e le frequenze dettate dalle ditte fornitrici dei macchinari/apparecchiature/impianti o, qualora non reperibili, dalle istruzioni elaborate internamente. Tali attività dovranno essere registrate sul registro di conduzione dell'impianto, dove dovranno essere annotati, oltre alla data e alla descrizione dell'intervento, anche il riferimento alla documentazione interna ovvero al certificato rilasciato dalla ditta che effettua la manutenzione. Gli esiti di tale manutenzione e le valutazioni conseguenti dovranno essere inserite nella relazione annuale sugli esiti del PMC, nonché essere oggetto di valutazione in sede di revisione annuale del PMC.
11. Le manutenzioni di cui ai punti precedenti andranno ad integrare quanto previsto dalla tabella relativa al "*Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi*" del PMC.
12. In caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa immediatamente l'autorità competente e l'ARPAL, e adotta, entro le 24 ore successive, le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'autorità competente ed ARPAL. Nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria, il tempo massimo è definito in 8 ore, come previsto dall'art 271 comma 14 del Dlgs 152/06 smi.
13. Annualmente, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'Azienda dovrà trasmettere all'autorità competente e all'ARPAL una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo relativo all'anno solare precedente ed una relazione che evidenzi la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale.
14. La relazione di cui al punto precedente dovrà avvenire secondo le modalità indicate al capitolo "Comunicazioni degli esiti del piano di monitoraggio" del PMC.
15. Le spese occorrenti ai controlli programmati previsti dall'art. 29-decies comma 3 Parte II Titolo III-bis dello stesso decreto sono a carico del gestore, come stabilito dall'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, Parte II Titolo V.
16. Il versamento delle spese dovrà essere effettuato dal gestore, entro il 31/01 di ogni anno, attraverso le modalità specificate sul sito di ARPAL. Le tariffe da applicare sono definite con [DGR 953 del 15 novembre 2019](#), allegati IV e V.
17. Il piano di monitoraggio può essere soggetto a revisione, integrazioni o soppressioni in caso di modifiche che influenzino i processi e i parametri ambientali.

## Indice

1 - COMPONENTI AMBIENTALI.....	4
1.1 - Consumi.....	4
Tabella 1 - <i>Materie prime e ausiliarie</i> .....	4
Tabella 2 - <i>Risorse idriche</i> .....	5
Tabella 3 - <i>Combustibili</i> .....	5
1.2 - Emissioni in atmosfera .....	6
Tabella 4 - <i>Inquinanti monitorati</i> .....	6
1.3 - Emissioni in acqua .....	7
Tabella 5 – <i>Scarichi dell'insediamento</i> .....	7
Tabella 6 - <i>Inquinanti monitorati</i> .....	8
1.4 - Emissioni sonore .....	8
Tabella 7 - <i>Rumore</i> .....	8
1.5 - Rifiuti.....	9
Tabella 8 - <i>Controllo rifiuti prodotti</i> .....	9
1.4 - Monitoraggio acque sotterranee e suolo .....	10
Tabella 9 – <i>Acque sotterranee</i> .....	10
Tabella 9 bis – <i>Suolo</i> .....	11
1.5 - Messa fuori servizio impianti e chiusura definitiva dell'installazione .....	11
2 - GESTIONE DELL'IMPIANTO.....	12
2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi .....	12
Tabella 10 - <i>Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari</i> .....	13
2.2- Indicatori di prestazione .....	14
Tabella 11 - <i>Monitoraggio degli indicatori di performance</i> .....	14
3 - CONTROLLI A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO .....	16
Tabella 13 - <i>Attività a carico dell'ente di controllo</i> .....	16
4. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO.....	17

## 1 - COMPONENTI AMBIENTALI

### 1.1 - Consumi

**Tabella 1 - Materie prime e ausiliarie**

Denominazione Codice (CAS, ...)	Classificazione di pericolosità (CLP)	Fase di utilizzo	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Bobine	n.c. <sup>(a)</sup>	Stampa e copiatura	Solido	magazzini dedicati	trimestrale	Kg	Registrazione su supporto informatico e inserimento del dato di consumo annuale nella relazione annuale sugli esiti del piano di monitoraggio secondo lo schema descritto al paragrafo 4 "COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO"
Colle	H225; H319; H336		Liquido	cisterne o fusti metallici in magazzini dedicati provvisti di sistemi di contenimento	trimestrale	Kg	
Inchiostri	H225; H319; H336		Liquido	cisterne o fusti metallici in magazzini dedicati provvisti di sistemi di contenimento	trimestrale	Kg	
Catalizzatori	H332; H319; H334; H317; H336; H225			cisterne o fusti metallici in magazzini dedicati provvisti di sistemi di contenimento	trimestrale	Kg	
Ritardante	H225; H319; H336			fusti metallici, in magazzini dedicati provvisti di sistemi di contenimento	trimestrale	Kg	

Denominazione Codice (CAS, ...)	Classificazione di pericolosità (CLP)	Fase di utilizzo	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Vernici Mattate	H225; H332; H319; H334; H317; H336			cisterne o fusti metallici in magazzini dedicati provvisi di sistemi di contenimento	trimestrale	Kg	
Vernici di allungamento	H225; H319; H336		Liquido	cisterne o fusti metallici in magazzini dedicati provvisi di sistemi di contenimento	trimestrale	Kg	

**Tabella 2 - Risorse idriche**

Fonte	Punto di prelievo	Fase di utilizzo e punto di misura	Utilizzo (sanitario, industriale, ecc.)	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Acquedotto	RI1	Impianto di recupero solventi sanitari	Industriale civile	Lettura contatore trimestrale	m <sup>3</sup>	Registrazione su supporto informatico e inserimento del dato di consumo annuale nella relazione annuale sugli esiti del piano di monitoraggio
Acquedotto	RI2	antincendio	Antincendio	Lettura contatore trimestrale		
Acquedotto	RI3	sanitari	Civile	Lettura contatore trimestrale		
Acquedotto	RI4	Antincendio	Antincendio	Lettura contatore trimestrale		
Acquedotto	RI5	Impianto recupero solventi	Industriale	Lettura contatore trimestrale		

**Tabella 3 - Combustibili**

Tipologia	Fase di utilizzo e punto di misura	Metodo misura	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Metano	Industriale – C1	Lettura contatore trimestrale	m <sup>3</sup>	Registrazione su supporto informatico e inserimento del dato di consumo

Tipologia	Fase di utilizzo e punto di misura	Metodo misura	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Metano	Industriale – C2	Lettura contatore trimestrale	m <sup>3</sup>	annuale nella relazione annuale sugli esiti del piano di monitoraggio
Metano	Civile – C3	Lettura contatore trimestrale	m <sup>3</sup>	

## 1.2 - Emissioni in atmosfera

**Tabella 4 - Parametri monitorati**

Sigla emissione	Origine emissione	Parametro	Frequenza	Metodo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1	Impianto di recupero solventi	TCOV Portata/T	Annuale	UNI EN 12619:2013 UNI EN 16911:2013	Archiviazione certificati analitici e inserimento nella relazione annuale degli esiti delle analisi, confrontati con il limite di legge e con gli esiti dei monitoraggi degli anni precedenti.
E2-E3-E4-E6*	Caldaie fino al 31/12/2024	NO <sub>x</sub> Portata/T Umidità O <sub>2</sub>	Annuale	UNI EN 14792:2017 UNI EN 16911:2013 UNI EN 14790:2017 UNI EN 14789:2017	
E2-E3-E4-E6*	Caldaie dal 01/01/2025	NO <sub>x</sub> CO Portata/T Umidità O <sub>2</sub>	Annuale	UNI EN 14792:2017 UNI EN 15058:2017 UNI EN 16911:2013 UNI EN 14790:2017 UNI EN 14789:2017	

\* E6: monitoraggio previsto solo se la relativa caldaia è in funzione per più di 500 ore operative all'anno

### **Modalità di campionamento delle emissioni in atmosfera e requisiti dei certificati analitici**

- I campionamenti e le misure dovranno essere effettuati in condizioni rappresentative del normale funzionamento e comunque nelle condizioni più gravose; tali condizioni dovranno essere riportate all'interno del rapporto di prova;
- La strategia di campionamento (tempi e numero di prelievi necessari) dovrà essere stabilita in accordo a quanto disposto dal manuale UNICHIM n°158/88;
- I campionamenti e le misure dovranno essere svolte con i seguenti metodi:
  - Postazioni di prelievo: UNI EN 15259.
  - Velocità e portata: UNI En ISO 16911 -1,2:2013
- I risultati degli autocontrolli svolti dal gestore dovranno essere corredati dalle seguenti informazioni:
  - ✓ ditta, impianto, identificazione dell'emissione, fase di processo, condizioni di marcia e caratteristiche dell'emissione, classe di emissione;
  - ✓ data del controllo;

- ✓ caratteristiche dell'effluente: temperatura, velocità; portata volumetrica
- ✓ area della sezione di campionamento;
- ✓ metodo di campionamento ed analisi, durata del campionamento;
- ✓ risultati della misura: per ogni sostanza determinata si dovrà riportare portata massica, concentrazione con relative unità di misura;
- ✓ condizioni di normalizzazione dei risultati della misura: tutti i risultati delle analisi relative a flussi gassosi convogliati devono fare riferimento a gas secco in condizioni standard di 273°K, 1 atm

Tali informazioni possono essere anche riportate in documenti quali verbali di prelievo, schede di misura e campionamento alle emissioni, ecc. che vengono allegati ai rapporti di prova o ai rapporti tecnici.

6. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchelli secondo le indicazioni della norma UNI EN 15259:2007 al punto 6.2.2 ed Annex A.1.
7. Le prese per la misura ed il campionamento degli effluenti (dotate di opportuna chiusura) di cui saranno dotati i condotti per lo scarico in atmosfera, oltre ad avere le caratteristiche di cui al punto precedente, dovranno essere accessibili in sicurezza e mediante strutture fisse secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e gli stessi condotti dovranno essere conformi a quanto previsto dal vigente regolamento comunale.

### 1.3 - Emissioni in acqua

**Tabella 5 – Scarichi dell'insediamento**

Punto di emissione	Tipologia di scarico	Recapito	Coordinate Gauss - Boaga	Misure da effettuare	Frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione
S2	Scarico industriale derivate dalle acque di raffreddamento degli impianti produttivi	Pubblica fognatura	1472870 4916494	Quantità volumetrica scaricata	Trimestrale	Inserimento del dato totale annuale e medio mensile nella relazione annuale
S1	Scarico civile		1472901 4916484			
S3	Scarico civile		1472690 4916641			
S4	Acque meteoriche di piazzale	Corpo idrico superficiale (Rio Lisolo)	1472898 4916502			

Punto di emissione	Tipologia di scarico	Recapito	Coordinate Gauss - Boaga	Misure da effettuare	Frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione
S5	Acque meteoriche di piazzale	Corpo idrico superficiale (Rio Lisolo)	1472880 4916489			
S6	Acque meteoriche di piazzale	Corpo idrico superficiale (Torrente Lerone)	1472719 4916636			

**Tabella 6 - Parametri monitorati**

Sigla emissione	Parametro e/o fase	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione
S2	pH, Rame, Zinco, Cromo tot, Nichel, Piombo, Ferro, Stagno, Alluminio, Manganese, Arsenico, Cadmio, tensioattivi totali	Metodi ufficiali*	Semestrale	Archiviazione referti analitici.  Inserimento nella relazione annuale degli esiti delle analisi, confrontati con il limite di legge e con gli esiti dei monitoraggi degli anni precedenti.

\*La BAT consiste nel monitorare le emissioni in acqua conformemente alle norme EN, quanto meno alla frequenza minima indicata in tabella. Qualora non siano disponibili norme EN, le BAT consistono nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente, purché il Gestore ne dimostri l'equivalenza producendo la documentazione adeguata secondo le indicazioni di cui alla nota ISPRA prot. 9611 del 28/2/2013 (QUARTA EMANAZIONE), scaricabile dal sito [www.isprambiente.gov.it](http://www.isprambiente.gov.it).

Il campionamento dello scarico dovrà avvenire in conformità con la norma ISO 5667.

## 1.4 - Emissioni sonore

**Tabella 7 - Rumore**

Postazione di misura	Descrittore	Modalità di controllo	Frequenza della misurazione	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Via Castelluccio 2	$L_{Aeq}$	Stima del livello differenziale notturno a finestre aperte.  D.M. 16.03.1998  UNI 10885	Ogni 5 anni e a seguito di modifiche impiantistiche rilevanti o successivamente ad interventi di mitigazione acustica	Archiviazione esiti fonometrie e rapporto rilevamento acustico – Inserimento degli esiti (breve relazione tecnica con annessa scheda di rilevazione di cui al DD.le 13/01/2000 n 18) nella relazione annuale quando coincidente con l'effettuazione delle misure

## 1.5 - Rifiuti

**Tabella 8 - Controllo rifiuti prodotti**

Tipologia di intervento	Parametri	Frequenza	Modalità di registrazione
Analisi chimica* di classificazione per i rifiuti non pericolosi identificati da codici a specchio	I parametri da ricercarsi devono essere correlati al processo produttivo che genera il rifiuto e alle sostanze pericolose utilizzate.	Annuale e ad ogni modifica del ciclo produttivo o delle sostanze utilizzate che potrebbero influire sulla pericolosità del rifiuto prodotto	Archiviazione certificati analitici e inserimento in relazione annuale di una valutazione su accertamenti effettuati sui rifiuti prodotti per cui si rimanda alle tabelle di cui al capitolo 4 del presente Piano
Analisi chimica per verifica conformità impianti di destino	Parametri richiesti dall'impianto di destino	Almeno annuale o con la frequenza richiesta dal destinatario	

\* nei casi in cui i rifiuti presentino caratteristiche morfologiche disomogenee da rendere impossibile eseguire un campionamento rappresentativo o se non sono disponibili metodi analitici, l'analisi chimica può essere sostituita da una caratterizzazione di base. Quest'ultima dovrà contenere l'indicazione precisa della composizione e delle caratteristiche specifiche dei rifiuti che lo hanno generato, incluse informazioni dettagliate sulla classificazione di pericolosità e i motivi che non consentono l'esecuzione del campionamento o dell'analisi. Per rifiuti costituiti da prodotti integri (es. prodotti chimici obsoleti) l'analisi chimica potrà essere sostituita da scheda di sicurezza.

### **Requisiti dei certificati analitici di caratterizzazione/classificazione rifiuti:**

- Il certificato analitico dovrà contenere: l'indicazione di chi ha effettuato il campionamento (produttore o addetto al laboratorio), la definizione precisa del rifiuto (non solo la denominazione del CER), esauriente descrizione del rifiuto (aspetto, colore, esame organolettico, omogeneità o meno, etc.), la determinazione dei parametri rilevati sia ai fini della classificazione che dello smaltimento, l'indicazione dei metodi analitici usati, i limiti di concentrazioni applicabili al caso, l'attribuzione delle frasi di rischio e delle caratteristiche di pericolo "H".
- il certificato analitico dovrà sempre essere accompagnato da un giudizio, in relazione al fine stesso dell'analisi (attribuzione CER o delle classi di pericolo, verifica di compatibilità con impianti di destino). Dovranno essere evidenti i criteri, i calcoli e i metodi utilizzati per l'attribuzione delle classi di pericolosità. Il giudizio di classificazione dovrà contenere (ad es. in base alle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo che ha prodotto il rifiuto) il motivo per cui sono stati selezionati i parametri analizzati e a quali sostanze/composti si è fatto riferimento per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non.
- i certificati analitici dovranno essere corredati da idoneo verbale di campionamento, redatto in base alla UNI 10802, che indichi modalità di campionamento, trasporto e conservazione del campione, nonché il riferimento alle condizioni di esercizio dell'impianto al momento del campionamento.

## 1.4 - Monitoraggio acque sotterranee e suolo

### 1.4 - Monitoraggio acque sotterranee e suolo

Il Gestore, ai sensi dell'art.29-sexies comma 6-bis dovrà effettuare almeno ogni 5 anni un monitoraggio delle acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni controlli specifici dello stato di contaminazione del suolo.

Prima dell'effettuazione dell'indagine dei suoli e delle acque sotterranee, la parte dovrà presentare all'Autorità Competente ed all'ARPAL una relazione nella quale vengono definiti: il numero e l'ubicazione dei punti controllo (sondaggi/scassi), i parametri da ricercare e le metodiche analitiche da utilizzarsi.

Le date di effettuazione di tali controlli dovranno essere comunicati preventivamente ad ARPAL, che potrà assistere al campionamento ed effettuerà se del caso analisi in contraddittorio.

**Tabella 9 – Acque sotterranee**

Piezometro	Parametri	Metodo di misura	Frequenza misura	Modalità di registrazione
L'individuazione della posizione dei piezometri dovrà comunque prevedere almeno un monte e un valle seguendo la direzione di deflusso della falda	Definiti sulla base delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo	Dlgs 152/06 All.2 Parte IV	Una volta ogni 5 anni. La prima indagine dovrà essere eseguita nel primo anno di validità del presente PMC	Archiviazione certificati analitici e redazione di una relazione sullo stato di contaminazione del suolo e del sottosuolo, in base agli esiti del monitoraggio, nella quale dovranno essere indicate le misure di messa in sicurezza di eventuali situazioni di contaminazioni rilevate.

Descrizione piezometri (informazioni da riportare in relazione annuale)

Piezometro	Coordinate Gauss - Boaga	Lunghezza del piezometro (m)	Profondità del/dei tratti fenestrati (da m... a m....)	Soggiacenza statica da bocca pozzo (m)
N.....	.....	.....	.....	.....
N.....	.....	.....	.....	.....

**Tabella 9 bis – Suolo**

Punti	Modalità di controllo	Parametri	Frequenza	Modalità di registrazione
			una volta ogni 10 anni. La prima indagine dovrà essere eseguita nel primo anno di validità del presente PMC	Archiviazione certificati analitici e redazione di una relazione sullo stato di contaminazione del suolo e del sottosuolo, in base agli esiti del monitoraggio, nella quale dovranno essere indicate le misure di messa in sicurezza di eventuali situazioni di contaminazioni rilevate.

Le modalità di prelievo e analisi dei campioni di terreno e acque sotterranee dovranno attenersi a quanto indicato nell'All. 2 del Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/2006 ed, in particolare, ai seguenti aspetti specifici:

- prima delle operazioni di spurgo e campionamento della falda, in ciascun punto di prelievo si dovrà effettuare il rilievo freaticometrico con sonda interfaccia;
- il campionamento dovrà essere preferibilmente dinamico e con portate a basso flusso, da ridursi ulteriormente nel corso del prelievo delle frazioni destinate ad analisi dei composti volatili. Anche in fase di spurgo si ritiene opportuno non eccedere nelle portate (non superiori ai 5 l/min);
- le acque di spurgo dei piezometri dovranno essere gestite come rifiuto;
- in presenza di prodotto separato, si dovranno comunicare agli Enti le modalità di gestione dello stesso, con particolare riferimento alle attività di prelievo e/o rimozione;
- dovrà essere garantita la costante funzionalità di tutti i piezometri di monitoraggio installati

### 1.5 - Messa fuori servizio impianti e chiusura definitiva dell'installazione

Almeno un anno prima della chiusura definitiva dell'installazione, il Gestore dovrà predisporre un piano di dismissione, comprensivo di un programma di smantellamento e demolizione e di un'indagine ambientale finalizzata a verificare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee.

Il piano di dismissione dovrà comprendere in particolare le modalità di

- arresto definitivo degli impianti
- pulizia, protezione passiva e messa in sicurezza delle parti di installazione per le quali il Gestore dichiara non essere previsto il funzionamento o l'utilizzo durante l'AIA

Tale piano dovrà essere concordata con gli enti competenti. Il programma sarà inviato in forma scritta all'Autorità Competente per approvazione.

In caso di messa fuori servizio di parti di installazione per le quali il Gestore dichiara non essere previsto il funzionamento o l'utilizzo durante l'AIA, il Gestore dovrà comunicare le modalità di pulizia, protezione passiva e messa in sicurezza degli impianti.

## 2 - GESTIONE DELL'IMPIANTO

### 2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi

Il Gestore dovrà tener aggiornato un elenco degli strumenti di misura nonché delle apparecchiature e parti di impianto critiche per l'ambiente, nonché dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, per i quali dovrà definire annualmente un piano di manutenzione, che riporti la descrizione di ciascun intervento, la frequenza e le modalità di registrazione. L'individuazione di tali strumenti/apparecchiature dovrà tener conto dei seguenti criteri minimi:

- caratteristiche della sostanza contenuta (es. tossica, corrosiva, infiammabile) e materiale di composizione dell'apparecchiatura,
- probabilità di fuoriuscita della sostanza,
- condizioni di esercizio (T° e p)

L'elenco dovrà comunque includere tutta la strumentazione necessaria al controllo delle fasi critiche per l'ambiente (pHmetri, misuratori di portata, termometri, analizzatori in continuo, ecc).

In particolare si individuano tre tipi di interventi manutentivi

- Prove di routine: per verificare la funzionalità delle apparecchiature ed impianti critici. Il componente rimane on-line.
- Manutenzione periodica: svolta sulla base di frequenze di intervento stabilite da manuali d'uso delle apparecchiature, dall'esperienza operativa, da dati storici. Il componente è indisponibile durante la manutenzione periodica.
- Manutenzione incidentale: il componente si rompe e deve essere riparato. Il componente è indisponibile.

Inoltre ai fini manutentivi si individuano due tipologie di apparecchiature:

- Apparecchi on-line, continuamente in funzione, o in funzione durante le fasi operative del ciclo produttivo, soggetti a manutenzione periodica.
- Apparecchi in stand-by, che non funzionano nella normale operatività, ma che devono intervenire in casi specifici, ad esempio emergenza, o come back-up di un componente in manutenzione, soggetti a manutenzione periodica.

**Tabella 10 - Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari**

Macchinario, Apparecchiatura Strumentazione	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Apparecchi on line	Verifiche di funzionalità	giornaliere	Registrazione su file o db interno data verifica in caso di esito negativo per ciascun apparecchio  Valutazione annuale n° di guasti
Apparecchi in stand-by	Verifiche di funzionalità	quindicinale o mensile o frequenza differente sulla base di uno studio affidabilistico	Registrazione su file o db interno data verifica ed esito per ciascun apparecchio  Valutazione annuale n° fallimenti/n° prove per ciascuna apparecchiatura
Macchinario/Impianto Apparecchiatura/strumentazione di cui all'elenco sopra citato	Manutenzione periodica, definita in base ai vari manuali d'uso, quando presenti, oppure a istruzioni elaborate internamente		Annotazione su quaderno di conduzione degli impianti: data intervento, descrizione intervento, riferimento modulo del sistema di gestione interno o certificato ditta esterna in cui vengono descritte nel dettaglio le operazioni effettuate.
Serbatoi e tubazioni connesse	Prove di tenuta*	In base alla ditta costruttrice e agli esiti degli anni precedenti	Archiviazione della certificazione della ditta esterna  Inserimento nella relazione annuale di un'analisi degli esiti delle verifiche effettuate e delle tipologie di interventi. Riesame del Piano di manutenzione ed eventuale conseguente proposta di modifica delle frequenze di verifica

Gli interventi di manutenzione riportati nella precedente tabella dovranno essere eseguiti per tutte le apparecchiature/strumentazioni e impianti di cui all'elenco sopracitato.

\* Prove di tenuta sui serbatoi fuori terra presenti nello stabilimento: la frequenza e le modalità di esecuzione delle prove dovranno essere definite in apposita procedura, definita in base alle indicazioni della ditta costruttrice, che tenga conto del materiale di composizione, le condizioni di esercizio (T° e p), le sostanze in essi contenute e la probabilità di fuoriuscita, nonché degli esiti degli anni precedenti. Tali prove dovranno essere estese alle tubazioni connesse a tali serbatoi, in base al materiale di costruzione e alla sostanza contenuta.

## 2.2- Indicatori di prestazione

**Tabella 11 - Monitoraggio degli indicatori di performance**

Indicatore*	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Consumo d'acqua per unità di prodotto	m <sup>3</sup> /ton	Registrazione su fogli di calcolo degli esiti delle misure e inserimento nella relazione annuale del dato di efficienza e proposta di miglioramento
Consumo specifico di energia	Wh/m <sup>2</sup> di superficie stampata	
Solvente recuperato per unità di prodotto	Kg/ton	
Fanghi di inchiostro / numero di cilindri movimentati	Kg/numero	
<i>Failure-on-demand (Fod)</i> su base annuale **	n° fallimenti/n° prove	Valutazione annuale sugli esiti delle verifiche funzionalità e delle manutenzioni periodiche.  Riesame annuale del Piano di Manutenzione  Inserimento nella relazione annuale sintesi FOD per ciascuna apparecchiatura, valutazione delle verifiche e modifiche delle relative frequenze.

\*\* Failure-on-demand (Fod) su base annuale: indicatore di corretta manutenzione che tiene conto dei fallimenti dell'apparecchiatura in occasione delle verifiche di funzionamento:

### Valutazione esiti verifiche funzionalità e manutenzioni periodiche:

Gli elementi critici per la sicurezza e gli elementi critici per l'ambiente, al di là dei criteri legati alle soglie di sostanza pericolosa, che sono collegati alle conseguenze di incidenti rilevanti, possono essere identificati utilizzando criteri analoghi, basati su una valutazione del rischio di perdite di contenimento. Tra i sistemi critici, quindi, rientrano sicuramente serbatoi e tubazioni, e la relativa strumentazione di regolazione e controllo il cui fallimento può portare ad una perdita di contenimento.

I sistemi critici sono necessariamente inseriti nei programmi di manutenzione, di ispezione e di controllo periodici. Il criterio di manutenzione dei sistemi critici deve essere stabilito in relazione alla loro affidabilità.

L'affidabilità di un componente è definita come la capacità di raggiungere l'obiettivo desiderato senza errori, ed è legata a tempo di vita e frequenze di guasto, stabiliti in base all'esperienza operativa di stabilimento, e ai risultati dei controlli precedenti. È pertanto fondamentale impostare le strategie di manutenzione sulla base dei dati affidabilistici, stabilendo, in tal modo, un criterio di controllo basato sul RISCHIO che quel dato componente abbia (o concorra ad) una perdita di contenimento di sostanza pericolosa (RISK-BASED). Il

criterio basato sul tempo (TIME-BASED), infatti, potrebbe non essere adeguato alla realtà di stabilimento in cui quel dato componente è inserito.

Deve quindi essere presente un sistema di raccolta e analisi dei dati affidabilistici degli elementi critici, che costituisca la base della gestione delle manutenzioni, in merito alle priorità e tipologie di intervento.

Per gli apparecchi on line le prove di routine sono quotidiane, pertanto il parametro Fod coincide con il numero di guasti all'anno.

Per gli apparecchi in stand-by , le prove di routine sono quindicinale/mensile o definite con uno studio affidabilistico, pertanto il FOD dovrebbe tendere a 0.

#### Parametri oggetto di riesame:

- frequenza delle prove di routine - Pr - (solo per apparecchi in stand-by ),
- frequenza delle manutenzioni periodiche – MP .

#### Criteri di valutazione:

##### *Apparecchi on line:*

- il componente funziona ad ogni prova: la frequenza delle MP è idonea e può eventualmente essere diminuita, pur restando sempre entro il rateo di guasto da libretto;
- il parametro Fod, coincidente con il numero di fallimenti, risulta elevato (vengono riscontrati guasti tra una MP e la successiva): la frequenza delle MP va incrementata.

##### *Apparecchi in stand-by:*

- Il componente funziona ad ogni prova: la frequenza delle MP è idonea e può eventualmente essere diminuita, pur restando sempre entro il rateo di guasto da libretto; la frequenza delle Pr può essere diminuita se il parametro Fod risulta molto basso;
- il parametro Fod è superiore a 0.4: la frequenza delle MP va incrementata. Per i componenti off-line resta inalterata la frequenza delle Pr, che potrà essere diminuita quando Fod tende a 0.

### 3 - CONTROLLI A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente Piano, e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui il presente Piano è parte integrante, l'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova svolge, ai sensi del comma 3 dell'art.29-decies del D.lgs n.152/06 e s.m.i. e con oneri a carico del gestore, le attività indicate nella seguente tabella.

**Tabella 13 - Attività a carico dell'ente di controllo**

Tipologia di intervento	Frequenza	Parametri
Visita di controllo in esercizio	Definita sulla base del Piano delle Ispezioni Ambientali di cui all'art 29-decies, commi 11-bis e 11-ter e sulla base del sistema di valutazione SSPC	
Esame della Relazione Annuale	Annuale	---
Campionamento e analisi acque reflue dello scarico S2	Definita sulla base del Piano delle Ispezioni Ambientali di cui all'art 29-decies, commi 11-bis e 11-ter e sulla base del sistema di valutazione SSPC	pH, Nichel, Piombo, Rame, Cromo tot, Ferro, Stagno, Zinco, Alluminio, Manganese, Arsenico, Cadmio, tensioattivi totali
Campionamento e analisi emissioni E1	Triennale	TCOV, portata, temperatura
Misure fonometriche	A seguito di modifiche impiantistiche rilevanti o successivamente ad interventi di mitigazione acustica	---
Assistenza al campionamento ed analisi acque sotterrane	Ogni cinque anni	Parametri di autocontrollo
Assistenza al campionamento ed analisi acque suolo	Ogni dieci anni	Parametri di autocontrollo

#### Accesso ai punti di campionamento

Il gestore dovrà predisporre un accesso permanente, diretto, agevole e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- effluente finale, così come scaricato all'esterno del sito
- punti di campionamento delle emissioni aeriformi
- punti di emissioni sonore nel sito
- area di stoccaggio dei rifiuti nel sito
- scarichi in acque superficiali
- pozzi sotterranei nel sito.

Il gestore dovrà inoltre predisporre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del presente Piano.

#### 4. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

Il Gestore ha il compito di validare, valutare, archiviare e conservare tutti i documenti di registrazione relativi alle attività di monitoraggio presso l'archivio dell'Azienda, comprese le copie dei certificati di analisi ed i risultati dei controlli effettuati da fornitori esterni.

Tutti i dati raccolti durante l'esecuzione del presente piano di monitoraggio e controllo dovranno essere conservati dall'Azienda su idoneo supporto informatico per almeno 5 anni e messi a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti.

Annualmente, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'Azienda dovrà trasmettere all'autorità competente e all'ARPAL una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo relativo all'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale. La valutazione di conformità comporta pertanto una comparazione statistica tra le misure, le relative incertezze e i valori limite di riferimento o requisiti equivalenti.

I valori delle misurazioni e dei dati di monitoraggio dipendono dal grado di affidabilità dei risultati e dalla loro confrontabilità, che dovranno pertanto essere garantiti.

La relazione annuale dovrà comprendere pertanto il riassunto e la presentazione in modo efficace dei risultati del monitoraggio e di tutti i dati e le informazioni relative alla conformità normativa, nonché alle considerazioni in merito a obiettivi di miglioramento delle prestazioni ambientali.

A tal fine il report dovrà contenere:

- a. Bilanci di massa/energetici, che tengano conto di una stima delle emissioni mediante calcoli basati su dati di ingresso dettagliati.
- b. Confronto dei dati rilevati con gli esiti degli anni precedenti e con i limiti di legge, ove esistenti. Dovrà essere commentato l'andamento nel tempo delle varie prestazioni ambientali e delle oscillazioni intorno ai valori medi standard. Ogni eventuale scostamento dai limiti normativi dovrà essere motivato, descrivendo inoltre le misure messe in atto al fine di garantire il ripristino delle condizioni di normalità.
- c. Quadro complessivo dell'andamento degli impianti nel corso dell'anno in esame (durata e motivazioni delle fermate, n. giorni di funzionamento medi per ogni mese). Gli esiti dei monitoraggi dovranno essere riferiti alle condizioni di esercizio degli impianti.
- d. Analisi degli esiti delle manutenzioni ai sistemi di prevenzione dell'inquinamento, riportando statistica delle tipologie degli eventi maggiormente riscontrati e le relative misure messe in atto per la risoluzione e la prevenzione.
- e. Sintesi delle eventuali situazioni di emergenza, con valenza ambientale, verificatesi nel corso dell'anno in esame, nonché la descrizione delle misure messe in atto al fine di garantire il ripristino delle condizioni di normalità.

In particolare l'Azienda dovrà comunicare annualmente, in occasione della predisposizione del report annuale sugli esiti del PMC:

1. le seguenti informazioni per ogni tipologia di sottoprodotto:
  - quantitativi annui;
  - descrizione del ciclo produttivo di destino e le modalità d'impiego.
2. i quantitativi di rifiuti prodotti, suddivisi per CER, con le indicazioni di smaltimento, nonché tutte le informazioni in merito alla caratterizzazione e alla classificazione di ciascun rifiuto. Tali dati dovranno essere raccolti in tabelle excel, secondo il formato di seguito riportato:

### **Rifiuti prodotti**

CER*	DESCRIZIONE RIFIUTO*	FASE DEL PROCESSO DA CUI SI ORIGINA	PRODUZIONE ANNUA (Kg o t)	N° CONFERIMENTI ANNUI	TIPOLOGIA IMPIANTI DI DESTINO	RIF. CERTIFICATO ANALITICO **PER VERIFICA CONFERIBILITA' IMP. DEST. (ove richiesto)

\*definizione precisa del rifiuto (non solo la denominazione del CER)

\*\*Allegare certificati analitici

### **Classificazione dei rifiuti pericolosi**

CER	DESCRIZIONE PROCESSO CHE GENERA IL RIFIUTO	SOSTANZE UTILIZZATE*	SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI NEL RIFIUTO	FRASI DI RISCHIO	CLASSI DI PERICOLO	RIF. ALL'EVENTUALE CERTIFICATO ANALITICO**

\*Allegare schede di sicurezza

\*\*Allegare certificati analitici

### **Classificazione dei rifiuti con codice a specchio**

CER	DESCRIZIONE PROCESSO CHE GENERA IL RIFIUTO	SOSTANZE UTILIZZATE**	SOSTANZE PRESENTI NEL RIFIUTO	CONCENTRAZIONI (mg/Kg)	MOTIVAZIONI DELLA NON PERICOLOSITA'	RIF. CERTIFICATO ANALITICO***

\*\*Allegare schede di sicurezza

\*\*\*Allegare certificati analitici

Per gli anni successivi al primo dovrà essere predisposta anche una tabella comparativa dei quantitativi prodotti per ogni CER.

Inoltre il Gestore dovrà comunicare annualmente, in occasione della predisposizione del report annuale sugli esiti del PMC, il consumo annuo delle materie prime e ausiliarie secondo lo schema di seguito riportato:

Denominazione	Descrizione e Codice CAS	Classificazione di pericolosità (CLP)	Fase di utilizzo	Modalità di stoccaggio	Stato fisico	Unità di misura	Quantitativi annui				
							2015	2016	2017	2018	.....

I dati relativi agli esiti del piano di monitoraggio dovranno essere trasmessi anche su supporto informatico. In particolare le tabelle riassuntive dovranno essere elaborate in formato .xls e potranno essere corredate da opportuni grafici. ARPAL si riserva di fornire successivamente un format per l'elaborazione di tale report.

L'invio della relazione annuale dovrà avvenire preferibilmente tramite posta certificata all'indirizzo [arpal@arpal.liguria.it](mailto:arpal@arpal.liguria.it), firmata dal gestore e corredata da tutta la documentazione necessaria a comprovare la validità dei dati.



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

**Proponente: Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche**

**Oggetto: AMCOR FLEXIBLES ARENZANO S.R.L. - VIA VAL LERONE, 3 E 9 - 16011 - ARENZANO (GE) RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'INSTALLAZIONE ADIBITA ALLA PRODUZIONE DI IMBALLAGGI FLESSIBILI PER ALIMENTI E NON, AI SENSI DELL'ART.29-QUATER, ART. 29-SEXIES E 29-OCTIES DELLA PARTE SECONDA, TITOLO III-BIS DEL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I. - ACCERTAMENTO IN ENTRATA PARI A EURO 2.275,00.**

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

### VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENT RAT A	3010002	0	3001628	+	2.275,00					445	2020		
<b>Note:</b>													
<b>TOTALE ENTRATE:</b>				+	2.275,00								
<b>TOTALE SPESE:</b>				+									

Genova li, 01/09/2021

**Sottoscritto dal responsabile  
dei Servizi Finanziari  
(SINISI PAOLO)**



# **CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**

**con firma digitale**